

REGNO D' ITALIA.

Milano 13 Agosto 1811.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D' OLONA
ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI
DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

Con mia Circolare 24 p. p. Luglio N. 15832 ho ingiunto alli Signori Podestà, e Sindaci di rimettermi le semplici copie concordate di tutti gli atti della Ricevitoria del rispettivo Comune; prevedendo però il caso che tali atti non fossero perfezionati, o per mancanza del necessario registro all' atto di deliberazione, o per non esser stato iscritto all' Ufficio delle Ipoteche l' atto di sicurtà, loro indicaj i dati che m' abbisognavano per compilare un' operazione premurosa e necessaria al mio Ufficio, senza però dispensarli della rimessa di dette copie.

Alcuni Podestà, e Sindaci hanno corrisposto all' invito in modo plausibile, altri m' inoltrarono i semplici dati ricercati, o le copie, dalle quali però ho potuto scorgere che li rispettivi originali non furono nè registrati, nè l' atto di sicurtà insinuato all' Ufficio delle Ipoteche, altri finalmente sono tuttora in debito di riscontro.

Per regolarizzare con metodo uniforme questo ramo d' amministrazione a garanzia anche dell' interesse dei

singoli censiti, trovo necessario di prevenire li Signori Podestà, e Sindaci, che tutti gli atti originali di deliberazione di Ricevitoria devono essere sottoposti al Registro, che devono essere parimenti registrati gli atti di sicurtà, e di collaudazione, che deve esser fatta al competente Ufficio delle Ipoteche la iscrizione dell'obbligazione ipotecaria assunta sia dal deliberatario, sia dal fidejussore, sia dal collaudatore a garanzia dell'interesse Comunale, che venga prodotto il regolare certificato del detto Ufficio, comprovante che il fondo ipotecato non è affatto da altre ipoteche, ed esistendo ipoteche anteriori, che sia giustificato farsi tuttavia luogo per l'obbligazione assunta a favore del Comune come sopra.

Siccome poi ne' capitoli per l'appalto di simili contratti è già imposto l'obbligo alli deliberatarj di sostenere tutte le spese inerenti ai contratti stessi, così quelli fra i Signori Podestà, e Sindaci che non hanno peranco perfezionati i loro contratti ne' modi, e colle prescrizioni succennate, si daranno tutta la premura d'ingiungerne l'immancabile, e sollecita esecuzione ai loro Ricevitori, e ririrati poi gli atti originali mi trasmetteranno le copie semplici e concordate di tutti gli atti stessi, unitamente alle copie de' certificati sia delle capacità de' fondi obbligati, sia dell'iscrizione seguita al ripetuto Ufficio delle Ipoteche.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Sig. Gen.

~~173~~

~~Cto di n~~ Agosto 1811.

Salvadore il Signor, perchè preferisti l'attentato della libertà delle poteche per rapporto al Fideiappone, si subordini quello spendendo nel rimanente date le opportune avvisi.

REGNO D'ITALIA.

Milano 24 Luglio 1811.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

Al Sig. Sindaco di Legnano con Legnarsello

Allorchè ho interposta la mia approvazione alli Contratti delle Ricevitorie ho ingiunto alli Signori Podestà, e Sindaci di procedere alla regolare stipulazione de' contratti stessi, e d'innoltrare al mio Ufficio le copie semplici de' medesimi.

Non avendo per anco ella eseguita siffata trasmissione l'incarico ad effettuarla nel termine perentorio di otto giorni, da decorrere dalla ricevuta della presente.

Se mai per qualche impensata circostanza non potesse poi trasmettermi le suddette copie nel termine superiormente stabilito, ella mi rimetterà a posta corrente le seguenti indicazioni.

N. 1. Cognome e Nome del Ricevitore.

N. 2. Cognome e Nome della Sigurtà.

N. 3. Principio del contratto.

N. 4. Scadenza del contratto.

N. 5. Salario convenuto.

N. 6. Data, e numero dell'Ordinanza d'approvazione della Prefettura.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima.


G. M. CACCIA.

MINOJA Segr. Gen.

157

161 Agosto 1811.

Agli altri speditori diggia trasmettere in copia il contratto coi oceov
menti allegati al v. i. g. che avranno



Al signor Giacomo S.
Maffi Legnano



Apb 64. del 1910.

Regno d'Italia

Legnano 11. luglio 1911.

Il Sindaco

Al Sig: Vice-Prefetto Distrettuale / Gallarate /

Spionetto a codesto Ufficio in copia concordata l'atto stipulato
col Ricavatore del Territorio per le elezioni di questa Comune,
l'atto di riguardo ~~per la~~ ^{per la} copia concordata, e finalmente
la copia parimenti concordata dell'approvazione all'Ufficio
delle spese colla fatta iscrizione a tempo. Scrivendo ciò
a segno delle vigenti discipline, e della prigiatà di Lei
Ord: 10. glio 1910. At 3411. ho l'onore di dichiararvi
colla più diffusa stima.



Regno d'Italia

quattordici febbraio

Segnaro dalla Città Comunale li ~~quattordici~~ febbraio dell'anno
Mille ottocento undici, dicej li M. febbraio 1811. segnaro
l'Imperatore, e Re' Napoleone Primo.

Inveendo alle Città Comunale del quo 1. luglio 1810. proposito
Scorso di pagò dal Sig: Sindaco di detta Comune all'asta
della Riceritoria Comunale per un triennio incomincia-
turo col giorno primo del corrente Mese di gennaro, e ter-
minaturo coll'ultimo giorno dell'anno 1813. che venne deli-
berata al Sig: Luigi Prandoni coll'onorario di L. per ogni
100. di Scopra designata, come dall'1. che l'Inferice in doppio
originale.

Tracorso il proposito termine per miglioramento delle offerte que-
sta le seguenti istruzioni, ne spendo compenso alcuno, si
l'oppone all'Inferiorità l'atto relativo, che venne approvato
dal Sig: Progetto Amm: d'Olona come appare dalla Vice-Prof:
D: 1. o. gare 1810. R. 9411. il di cui originale l'Inferice alla
copia da rimanere negli Atti di questa Municipalità, e copia
concordata da rilasciarsi ed inferiarsi nella copia da rilasciarsi
al Sig: Riceritore sotto l'Att: th. n.

Di conformità poi al n. articolo addizionale sotto cui venne fatta
la delibera di detta Afa, il Sig: Prandoni, presentò l'atto dict:
posta nella persona del Sig: Jac: ^o Giuseppe Raimondi colla
speciale obbligazione, ed ipoteca d'un capogiro con Molino,
ed altri fondi annessi posti nel Contiguo Territorio di Castel-
lanza sotto l'Att: 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110
Att: 1. e 109. 110. 111. quali beni sono stati riconosciuti, e
riconosciuto di molto maggiore valore della preceduta somma
di 1000. e molto più ragionale riconosciuto il fideiibus

le Sono stati inoltrati all'Ufficio delle Poste in Milano
come dall'atto Stesso, e relativa presentazione all'Ufficio detto,
come da quelli esistenti negli atti di questa Municipali-
tā, per cui altro non manca che di ridurne a formale con-
tratto la premessa preparatoria convocazione si è devenuto
alla presente privata Scrittura fatta in doppio originale colla
quale f.

Avanti di me sotavo infonxitto, non che in presenza dei Testimoni
sui pure Sottoscritti

Il Sig: Francesco Mainieri Sindaco della Comune di Legnano con
Legnarello, Distretto di Gallarate, Dipartimento d'Olona per
una parte f

Il Sig: Luigi Pandoni del fū Giuseppe domiciliato in said pio-
gno Sudetto Suddetto per l'altra
Letti previdentemente, e riconoscimenti li sopra nominati, ed investiti alle-
gati.

Il Suddetto Sig: Sindaco f spontaneamente, ed in ogni altro miglior
modo.

Ha investito ed investe per anni tre prossimi fatturi in-
cominciando col' pigiamento della prima ratea di quest'
Anno, e terminando coll'ultima dell'Anno Millesi-
to cento tre, e 1803

Il Sud. Sig: Luigi Pandoni che accetta, e l'investe
per sé Suddetto

Nominativamente dell'Ufficio della Vicevitoria Comu-
nale di Legnano Sudetto, per tempo come sopra
deliberato contante le ragioni, e pur leggi con-
petenti questa le seguenti regolamenti in proposito



Per convuento, e deliberauto orvario di dire Ura 12.
presso ogni Ufficio Poste d'Olona designata d'esso
benche questa non venga effettivamente intonata,
col obbligo però al detto Sig: Vicevittore di rendere
conto anche dal suo proprio perché così f

Inoltre, Savetanto il Sig: Vicevittore di operare pie-
namente quanto viene prescritto dalla legge 22.

Maggio 1806. dagl'uguali regolamenti in proposito
e dagl'Capitoli tanto generali che addizionali Sotto cui
venne deliberata d'essa Suddetta, e che trovarsi in-
seriti nel Sudetto allegato ist.

Per il che fessa stante la Suddetta Suddetta Sig: Suddetta
e relative obbligazioni di detto Atto, il Suddetto
Sig: Luigi Pandoni, appunto, promette di adem-
pere tutto quanto sopra sotto obbligo di susservire
e fare appunto del Art. 2097. del Codice Napoleone
non che sotto la legale protezione portata dal Mi-
tiglio 1021. del detto Codice. ed il f: Suddetto pre-
detto a pure appunto, promette di operare
e manterevi quanto sopra sotto obbligo de farsi
dalla Comune da lui appropostata, ed entroventi ri-
sponda ogni; e qualunque eccezione sotto raffigione

Francis Mainieri

Luigi Pandoni

Anton. P. Testimoni

Carlo Viganò Testimoni



J. Giuseppe Bosi Notario d'Olona Presidente in Legnano



Inscrizioni correnti

Ufficio delle Ipotecce in Milano

Nome, cognome, professione, abitazione, e domicilio del Creditore, ad inscrito attivo	Nome, cognome, professione, abitazione, e domicilio del debitore, ad inscrito passivo	Titolo, indole del Contratto, abbigliazione fidejussionis	Indole dell'Ipoteca, Stabilità ipotecaria	Data, e somma proposta al Registro degli atti, e contratti
La comune di Legnano, con Legnarello testo , e per prefissi il Loro Sindaco Giuseppe Bofa, domiciliato in detta Comune, ove elegge il proprio abitando	Sig: Gasparrone Raymond, Domiciliato in Legnano	Notifica il diritto derivante da avere ritenuto in danno del comune predetto di precedentemente da gli abbigliari del Contratto della Ricevitoria delle medesime state deliberato al Sig: Luigi Brandone e superiormente approvata come d'ordinanza Vice Prefettizia, 10.9.60. N. 34118. per il quale si è costituito in C. quarto Consiglio il Contratto Socio G. Gasparrone Raymond a tenore della di lui obbligazione del gior 16.9.60. 1860 in nome del Notaro G. Bofa G. Gasparrone Bofa che si dimostrò in Origine	Ipoteca Speciale Sopra un oggetto, con Molino e fondo Annisi posti nel territorio di Castellanza e desfruttate in quelle, pagare alle N. 402. 345. 346. 933 Sub. 1. 319. 349. 351 Sub. 1. 349 Sub. 1. in tutto di Pmt. 20. tavol. 6. onioni. Articoli finiti tante che sei capitoli. Sud tre fatto con incarta bicolore legno d'ep. 358.5 come a Carta 18.11.1860 dall' P. Gasparrone Bofa Notaro Sig. dente in Legnano letto il gior no 16.9.60. 1860	Li 19. gbr. 1860 Si è proposto il diritto di registrare n. 1. f. 31. come a Data 14.6.9. registrato in Lib. della sig. V. a fog. 20 del N. 1195. di Protocollo all' Ufficio referente a' fatti di fatto

Domanda

Chiesta fatta d'iscrizione all'effetto di conservare i priori leggi, ed ipotecare suli Stabili finalmente ipotecati

Legnano 16.9.60. 1810.



2. G. Gasparrone Bofa

D. Gasparrone Bofa Seg. N.

N. 1930.

U. li 30. glio 1810.

Milano il giorno trenta di Dicembre di quest'anno volgente si è,

Domenica 8° 1810.

L'Ufficio di Conservazione della Stocchiera di Milano L'appartamento d'Ufficio
nun uscifere, da sotto il gno 30. glio 1810. si p'fatto l'Imprisonamento del
titolo apposto sulla presente Nota N. 1930. reg. al p'f. 610. del 30
1° del 6uglio dello Anno corrente, ed al p'f. 887. 88. 245. dell'Ufficio
del Regg' dello Ufficio Conservazione, avendo pagato £ 3,00. facendone come da
bollo a' del gno 30. glio 1810. sub. al p'f. 204.

Garibaldi Cons' a q'



Bergo d'Italia.

L'anno Millesettcento dieci in giorno di venerdì sedici del mese di Novembre, dieci li 16. quattro 1810. regnando l'Imperatore, e be' Napoleone, ~~Emper.~~

Avanti di me Notaro D. Giuseppe Bofri Residente in Legnano Distretto di Gallarate, Dipartimento d'Olona, non che in seguito dei sotto scritti testimoni personalmente costituito il Sig: Vescovo Giuseppe Bardinoni del fu Giuseppe domiciliato in Sant'Giorgio, Distretto suddetto, e noto, e conosciuto, spontaneamente, e come meglio si è offerto, e costituito come qui prescrivitamente si offre, e costituisce in sigilla solidale, e qual principale debitore a favore del Sig: Luigi Brandoni di Sant'Giorgio qual delibervatario della ricevitoria della Comune di Legnano per l'entriante profumo vicinio incaricante colle pleine di Legnano prospime future, e verso la Comune stessa di Legnano per l'effetto adempimento di tutte le concurredi, patiti, ed obblighi annessi alla detta delibervazione, e successivo atto di contratto, al quale effetto ha qui prescrivitamente obbligati li suoi Beni, ed in ispecie il Casoijato, ed il Molino e fordi annessi posto nel territorio di Castellanza, e descritti in quelle Mappe alli ff. hor. 3h6. 3h6. 133. 1. 319. 3h9. 131. sub 1. e 3h9. sub 1. in tutto di ff. 10. tav. 6. diconfi Partiche venti, e tavole sei, censiti fluidi trecento cinquant'otto, e lire cinque, diconfi 359.5. quali Beni ha dichiarato, e

di bianca liberi, e sciolti da qualsivoglia vincolo, ad ipoteca
avendone fatto recente acquisto dai fratelli Marchi di
detto luogo della Cartolana, per il prezzo di lire 10745.83.
diceasi diecimillesettecento quarantacinque, Centesimi
quattuor, e lli ore Millesimi, come da sbarcato
19. Agosto 1803. dieci delli diecineove Agosto Millesimo
cento Otto ac seguiti dal Sig: D: Carlo Cicaldi e Votaro
d'Olona Residente in Busto, non che sott'obbligo de
beni tutti a scap. dell'aut. rogn. del Codice Napoleone
rimessa ogni, e qualunque eccezione, e sotto rifazione
fatto in singolo, e letto nella Sala Comunale di Legnano
sudetto presenti li Sig: Cesar Vigano del vicente Marco
e Bartolomeo Badaelli del fa' G. Paolo amb. domicili
ati in Legnano sudetto. Testimonii idonei quali autorizzati
al sudetto Sig: Fideiussore; ed a me Votaro si sono sottoscritte
al presente atto.

Giovanni Giacchino

Bartolomeo Badaelli Testimoni

Cesare Vigano fai presente per Testimoni

D. Giuseppe Boticciotto d'Olona Residente in Legnano

N. 1195. - Present. li Dieciotto Novembre 1803 dieci

li diecineove detto = Registrat. in libro della sez. V. al fogl. 90. al N. 438.
e pagato il diritto in lire due e s. tributario come da

Bollotto N. 69. di detto gno.

Dall' Uff. di Registro in Gallarate



N. 69.

UFFICIO DEL REGISTRO in Gallarate

Dipart. d'Olona Distretto IV. Cantone I.

li 19. gmbc 1803

Ha pagato all' Ufficio del Registro in Gallarate

Padrone Sig: P. Giorgio

Tributante nel Comune di P. Giorgio

2. 31 per Diritto fisso, e lire.

per Diritto proporzionale, che in tutto sono

lire Due e s. tributario

per totale Diritto di Registro sopra lire privato di gno.
del gno. 16. obre cor. prestato dal fac. per
fare Raimondi affare della corona
di Legnano per l'esercizio della Bicci
toria di B. corona

Present. li 17. cor.
1803.

Registrato alla Sezione V. a fol. 70
col N. 1195 di Registro, e N. 1195 di Protocollo

N. 3487.

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 10. Ottobre 1810

EL. VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Al Sig: Sindaco di Legnano

O

Quantounque dagli atto da lei rimessimi, Sig: Sindaco, col Rapporto 2. agosto p. p. 1810, non risulta pubblicata se non in Legnano, la Cédola per l'effetto di questa Ricer- toria, e non risulta provato che sia stata effetta pre- ventivamente giorni quindici, ciò nulla meno riful- stando moderato il prezzo della delibera, il Sig: Cav. Pref. ne approva la deliberazione, a condizione però che la Scuola ipoteki un fondo stabile di £ 10400; valore ad un doppio corrispondente ad un terzo dell'Imposta Generale.

Cio' ritenuto le invito di passare alla stipulazione del contratto, di cui in seguito coll'atto di Scuola e dell'iscrizione all' Ipoteca, me ne innolterei una semplice copia non

collata, il tutto da lei e dal proprio segret. concordato.
Mentre le ritorno li relativi atti originali, ho il piacere di
l. salutarla con distinta stima.

Ropiz

N^o 168
Octobre 14. 1810

H. 187

Regno d'Italia

Ricevitoria

Legnano 1. Agosto 1860.

Il Sindaco

Al Sig: Vice-Prof: Dott: Gallarate

Dietro la ~~relazione~~ pubblicazione del relativo Avviso per
l'appalto della Ricevitoria di questa Comune seguita
in tutte le circoscrizioni Comuni, ed in ispettore in codetto
Circo Luogo di Distretto si è passato all'asta suddetta
nell'indicated giorno, e venne deliberata al Sig: Luigi
Bardoli per ^{l'operario} l'asta d'una lista per ogni
ff. 100. di ciancone scossa, o non scossa.

Non spendo con parso nel prescritto termine
alcuno per ribasso accordato, le subordino gli origi-
nali atti, Sig: Vice-Prefetto, per quelle ulteriori
prescrizioni, che credeva' dall'occorrenza.

Ho l'onore di proleffarmi colla più distinta
ffina -



Regno d'Italia

Legnano nella Sala Comunale questo giorno ventisette Giugno alle ore nove Antemeridiane Mille ottocento dieci

Inchiavamente all'avviso del giorno prima andante qui unito alla prege
: 200 de S. Sindaco ed Assessori nonché del Segretario di detta
Comune, premesso il consueto sonno della Campana, si è apposta
l'asta per la deliberazione della Dicewitoria di detta Comune di
Legnano con le quarelle, letto perciò a chiava voce la Legge venti
due marzo m'a ottocento quattro nonché li capitoli addizionali
di questa municipalità sono comparsi li 11^o -

Grandoni Giacomo col deposito per l'assicurazione dell'asta di $\text{FF} 15$ -
dicorsi quaranta cinque Onzari effettivi $\text{FF} 15$ si è offerto ad eser-
cire la Dicewitoria di detta Comune sotto gli obblighi della
suisservita Legge, e Capitoli per il prezzo di lire due dicorsi
 $\text{FF} 2$. $\text{FF} 2$ di ogni lire Cento di sospa qualunque quattrino, che può
scolcare a detta Comune $\text{FF} 100$. Per ogni lire 100.
d'onovario - - - - - $\text{FF} 100$ - - - - -

Grandoni Luigi col deposito di $\text{FF} 13$.

Napoleoni d'oro effettivi per la
sicurazione sotto gli obblighi $\text{FF} 13$
si è offerto per l'onovario sopra
ogni lire cento. $\text{FF} 100$. $\text{FF} 1-75$ -

Maggioni Luigi col deposito di $\text{FF} 13$ Luigi
dicorsi tredici, e sei Doppie di Savoia

dicorsi sei si è pure offerto come
sopra col onovario per ogni lire $\text{FF} 100$. $\text{FF} 1-70$ -

Per ogni lire Cento Inovario
di Scossa



Per ogni live Cento
di cossa

Onovario

Penultimo ^o Batt^o col deposito
di Luigi Atellioi ^{PA} diconi uenti
matro si è offerto per lavorario come
sopr'ha

4. 1-82:

Maggioni Luigi	— — —	1-14-
Brandoni Luigi	— — —	1-2-
Maggioni Luigi	— — —	1-1-
Cennati Gio. Battista	— — —	1-5-
Maggioni Luigi ha retirato il suo deposito.		
Brandoni Luigi	— — —	1- -
Cennati Gio. Battista ha retirato il suo deposito.	— — —	—
Non avendovi più alcun aspirante fattoff le più eratte diligenze, venne deliberata la ricevitoria di Legnano con Legnano per l'obbligatorio di una lire dicesi lire 1. per ogni lire cento dicesi lire 100. d'azione, opia di somma da si scopra, o non scopra, al Sig: Luigi Brandoni salvo la superiore aggravaue, e l'offerta migliore, che potesse farsi ne' tempi prescritti giusta l'acquisto premesso, per cui si sono le Parti sottoscritte al presente atto, in doppio esemplare ai capitoli pure prescritti in doppio originale.		
Per Fidel	— — —	

Ever J. F.

32 Luigi Grandi

2 P. Profic sindae f = François Majnay ang.

Cesare Vigani Testimonia -

Explanatio Testimonia

D. Gaspare Boffi Segno

1. 1353 -

Recorso li Quattordici Dicembre 1800 delli

Li quindici detto = Regist. in Libro della sez. V. al fogl. 78. al N. 484.

12

pagato il diritto in due tre anni. Ottantaquattro come da
Bollatta N. 51 di detto giorno
Dall' Uff. di Registro in Gallarate
= Ferri Borsig Ricordi



Riscontro di Consegnati 30 gennaio 1810

UFFICIO DELLE IPOTECHE IN MILANO.

Dal Rapp. (afornato da Signano con le gravelle anette)

Si sono ricevute num. due Note per l'Inscrizione Signa Sudi

Num. 1930, di 358-5. afarico dell'ig. Sappare e Riondi G. si.
di = di juffizione da effo prestata y la Ricettoria conferita
di al S. P. (sig. Don Dione come dall'atto 16 gennaio 1810. V.
di dionato dal M. S. Sappare. Boffi prod. Originali.
di = di = Alberoni L. C. =
di = di
di = di

Milano li 8. Gennaio 1810. Per Bollo lir. — 20
si' rcp il documento ed il Rapp.
col certif. in calce della tassa
uff. Alberoni L. C.

Diritti	3
Riscontro	13
	3.33

N.º 51.

N.º 91.
UFFICIO DEL REGISTRO in Pallarate

Dipart. d'Orta Distretto IV. Cantone I.

1115 December 8 10

Ha pagato all' Ufficio del Registro in Gallarate
Posti Segreti della Municipalità
elettrica del Comune di Legnano

lir. 3.84 - per Diritto fisso; e lir.

per Dritto proporzionale, che in tutto sono

per Bruto propria, lire Tre e più. Ottantaquattro

pel totale Dritto di Registro sopra Atto d'ista della ri-

cevatoria comunale di Legnano con degnissimo del
gno. 27. Giugno 1810. Approvata del gno. 10. 1810
(nove) prop. S. V. G. O. B. deliberata al luigi Fran-
done

= Profenz. li 14. Com. =

Perejatoforzi Ricard.

Registrato alla Sezione *V*.

a fol. 78.

col N.º 1184. di Registro, e N.º 1353 di Protocollo.

UFFICIO DELLE IPOTECHE. 204

In Milano

Dipartimento d'Olona

1930.

li 30. gbre

1810

Ho pagato il sig. Rapp. la Comune di Segnano
con Legnarello ——————
lir. —————— per carta bollata lir.
lir. —————— per Dritto di Registro »
sopra Incisione p. £ 358.5 a Parcio del
sig. Gaspare Quirinandi ——————

20

3

Registrato al Repertorio volume V°

pagina 2115.

Albaroni Ref



Borgo d'Italia.

Additionali Capitoli sotto de' quali s'intende di riferire all'appalto della
Ricevitoria Comunale di Legnano con Legnarello nel Rican-
cio in cominciato col giorno Vino di Genaro dell'anno
1804, e terminato col 31 Dicembre 1813.

1.º Deliberatorio della Ricevitoria dovrà negli giorni di scadenza
alla scopia portarsi in luogo della Comune, se non c'è in qua-
domiliato, e farvarsi nella casa che dovrà far nata al
Pubblico con difatto ^{non minore di die sei} tempo, ed in due giorni; se poi fosse domi-
niciato nella Comune dovrà presentarsi al comodo de' contribuenti
in detti giorni, e nel tempo opportuno.

2.º Approvata superiormente la deliberazione dovrà il Ricevitore delib-
eratorio presentare un'adatta solidale signatura quale certame-
nte a lui fatto dovrà specialmente obbligare un fondo nel
circondario di questo Distretto, e presentarsela alla Municipalità,
che dovrà riconoscere l'idoneità colle debite solennità, e
registrazione.

3.º Lo spese di carta, registrazione, registro d'ipoteca, ed altro occor-
sibile per l'acta saranno a carico del deliberatorio.

Finalmente s'intendono compresi anche tutti quei patti, ed obblighi, che
sono contemplati dalla Legge n. 11 Marzo 1804.

Luigi Brandone acutto gli suddetti capitoli addi-
nali per quali ne ha rilirato il doppio
originale — P. Biffi Padaco — Maini inv.

Ex parte Carlo Ottolini Testimonia —

Ex parte Viganò Testimonia —
Gaspare Boffi Seg.

REGNO D' ITALIA.

P A T T I

*Coi quali la Municipalità di Cantone
Distretto Dipartimento d' Olona intende di deliberare ;
mediante pubblico incanto , il Contratto della propria
Ricevitoria Comunale per un triennio da principi-
piarsi col primo Gennajo 1811. , e da terminarsi
col 51. Dicembre 1813. , e sono :*

- I. **Q**ualunque aspirante , che non avesse in pronto un'idonea , e solidale Sigurtà benevisa all' Amministrazione Municipale , dovrà per cauzione della propria offerta depositare frattanto la somma di lire cinquecento .
- II. Resta espressamente facoltativo al Comune deliberante di tenere obbligato l' ultimo offerente ad assumere il contratto nei limiti della di lui ultima obblazione , non ostante cho l' Asta si dovesse chiudere provisoriamente senza deliberazione , o che dovesse essere rinnovata per la non impartita Superiore approvazione , e come più chiaramente dispone l'Ordinanza Circolare Prefettizia del giorno 8. Agosto 1804 num. 9977 Sezione I.
- III. Dopo accordata l' approvazione della Prefettura sulla seguita deliberazione il Contratto dovrà ridursi a scrittura legale in duple originale da rimanere uno presso la Municipalità , e l' altro da darsi al Ricevitore , e firmati ambidue li esemplari dalle Parti , e dal Fidejussore , colla sottoscrizione di due Testimonj , e colla legalizzazione di un Notaro .
- IV. In tale scrittura il Fidejussore , oltre l' esprimere a sensi dell' art. 14. della Legge 22. Marzo 1804 la propria obbligazione solidale per tutta in generale la gestione , ed i pesi spettanti al Ricevitore , assoggetterà all' ipoteca speciale una quantità de' propj beni stabili liberi da ogni altro vincolo , che equivalga alla somma di lire
- V. Ad onta della sopra stabilita ipoteca speciale dovrà il Fidejussore essere conosciuto come notoriamente responsale di quella maggiore somma , che equivalga alla restante azienda , e pesi del Ricevitore per tutte quelle eventualità , a cui non giunga ogni previdenza , e cautela . Quindi il Ricevitore sarà in ciò tenuto a stare pienamente alla cognizione dell' Amministrazione Municipale a sensi degli articoli 15. , e 16. della mentovata Legge .

IV. Qualora per disposizione Superiore venisse questa Comune soggetta a cambiamento di aggregazione, o concentrazione, rimarrà pienamente in arbitrio della Superiorità lo scindere, o mantener fermo in tutto, od in parte il Contratto del Ricevitore, o l'estenderlo anche alla porzione di Territorio nuovamente aggregato, e dovrà il Fidejussore in questo caso accrescere in proporzione la generale obbligazione, e la speciale ipoteca, senza che lo stesso, ed il Ricevitore possano per qualunque titolo rifiutarvisi.

VII. Nel caso, che il Ricevitore dovesse eseguire un debitore di pubblici carichi, le cui sostanze si trovassero sotto giudiziale sequestro, dovrà immancabilmente osservare le massime prescritte dalla Circolare della Direzione generale del Censo del giorno 26. Ottobre 1807. num. 3953.

VIII. Le ricevute da rilasciarsi ai Paganti, dovranno essere necessariamente a stampa, e formate sulle tracce della modula voluta dalla prelodata Direzione del Censo, come dall' Ordinanza Circolare Prefettizia 2. Luglio 1808. num. 10461. Sezione I.

IX. Per gli atti di oppignorazione dovrà il Ricevitore onniamen-
te attenersi alle discipline prescritte dall' Ordinanza Circolare Prefettizia 25. Aprile p. p. num. 7637 Sezione I.

X. Se il Ricevitore non abitasse in questa Comune dovrà recarvisi, e fermarsi espressamente per ogni scossa portata dall' art. 20. della ripetuta Legge 22. Marzo 1804., ed una giornata intiera per li pagamenti Comunali da eseguirsi due volte l' anno ne' giorni, e tempi da indicarsi dalla Municipalità; anzi quando abitasse lontano da questa Comune più di cinquemila metri, dovrà soddisfare tutte le volte anche l' espresso, non restando con ciò tolto di dovere pagare tutti li mandati, che gli verranno presentati tanto in tempo delle scosse prediali, e personali, che in qualunque altro.

XI. Sarà obbligato il Ricevitore di portarsi espressamente ne' rispettivi luoghi a suo tempo tanto per esigere dal R. Monte Napoleone i frutti delle iscrizioni, o da chi qualunque siasi altra attività Comunale, quanto per pagare a chi *ea.* qualunque siasi passività.

XII. Oltre all' iscrizione dell' ipoteca speciale del fidejussore deve farsi pure quella dell' ipoteca legale a carico del Ricevitore, e questa altresì a spese del medesimo.

XIII. Tutte le spese d' atto d' Asta, della carta bollata, della Scrittura legale, dell' iscrizione, delle tasse di Registro, e delle Ipoteche, e finalmente tutte quelle, che possono occorrere in cau-
sa del presente Contratto, saranno, e sono a carico del Ricevi-
tore.

XIV. Occorrendo, che il Ricevitore nou avesse fondo disponibile in Cassa, e che gli venissero presentati de' Mandati Comunali, sarà ciò non pertanto obbligato a doverli immediatamente pagare senza alcun interesse, o provviggione, semprecchè tutti assieme non oltrepassino la somma di lire

somma, che se non fosse già contemplata nel relativo Preventivo

s' in-

s' includerà in quello del successivo anno per la dovuta reintegrazione.

XV. Saranno per ultimo obbligati tanto il Ricevitore, che la sua Sigurtà, oltre tutti gli sovraespressi patti, esattamente attendere, ed inviolabilmente eseguire in tutto, e per tutto quanto resta disposto dalla Legge 22. Marzo 1804., dagli successivi Superiori Ordini stati finora emanati in proposito, di cui se n' è fatta dal Sig. Segretario la corrispondente intelligibile lettura, e da tutti quelli, che nell' emergenza de' casi possono loro venire ingiunti.

REGNO D'ITALIA

AVVISO

IL Sindaco della Comune di Legnano con Legnarello dovendo appaltare la Ricevitoria di detta Comune per un triennio da incominciarsi colle prossime Calende di Gennaro dell' Anno 1811. invita qualunque Aspirante a detto contratto di comparire nella Sala Municipale il giorno di Mercoledì, 27 del Mese di Giugno alle ore nove antimeridiane munito di sufficiente deposito non minore di lir. 500., o d' idonea legale sigurià, ove previo esperimento d' Asta si delibererà al miglior offerente, salva però la Superiore approvazione, ed il ribasso, o miglioramento del prezzo deliberato ne' tempi, e modi prescritti dai vigenii Regolamenti. Oltre le discipline portate dalla Legge 22 Marzo 1804. sotto l' osservanza della quale si dovrà eseguire l' appalto, dovranno pure osservarsi alcuni addizionali Capitoli, che saranno ostensibili a qualunque presso l' infrascritto Segretario.

Legnano dalla Sala Municipale il primo Giugno 1810.

G. BOSSI SINDACO

Dott. Gaspare Bossi Segretario.

In Gallarate nella Stamperia Croci.

Segnato il 27 Giugno 1810

Certifico io Sott. che detto Avviso è stato pubblicato ed affisso al luogo solito di questa

Comune presso il notaio della Parrocchia L.

F. di Zelio. C. v. C. d. Comunale

REGNO D'ITALIA.

Milano li 8 Maggio 1810.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI
DEL DIPARTIMENTO STESSO.

Colla Legge 26 Marzo 1804 vengono stabilite le epoche, le condizioni, e le modalità, colle quali debbono effettuarsi i contratti delle Ricevitorie Comunali. Avvicinandosi la scadenza del primo semestre entro il quale deve eseguirsi l'appalto delle Ricevitorie sudette, si ricordano alli Signori Podestà, e Sindaci gli obblighi, che incubono a ciascuno di essi, onde si prestino al pieno adempimento di quanto prescrive la Legge suddetta, in conformità della quale sono in dovere di disporre colla maggiore sollecitudine per l'appalto delle rispettive Ricevitorie, e di rimettermi gli atti relativi colle prescritte cauzioni.

Ho il piacere di salutarli colla più distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale

ff. 112.
D: 17. Maggio 1860
G: 2

Si diano le occorrenti disposizioni
per l'appalto di cui si tratta -

REGNO D' ITALIA

Callarate li 26. Settembre 1811

IL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Callarate Dipartimento d'Olona

Alli Signori Podestà, e Sindaci del Distretto.

Il Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale dell' Amministrazione de' Comuni, con sua Circolare 7. Agosto p. p. prescrive, che gli si notifichino immancabilmente d' ora in avanti di trimestre in trimestre, se sieno o no seguite delle retrodazioni ai Comuni per parte dei rispettivi Ricevitori a termini dell' Art. 35. della Legge 22. Marzo 1804., e di spedirgli un simile Stato per le retrodazioni verificate a tutto Giugno p. p.

Per corrispondere quindi al premesso Superiore incarico, invito i Signori Podestà e Sindaci, a rimettermi nel caso affermativo uno Stato di esse retrodazioni conforme all' unita Modula, avvertendo che tanto nella notificazione riferibile al tempo arretrato, come nelle altre successive, si dovrà indicare nella finca delle osservazioni, se le proprietà retrodate si trovano in amministrazione economica dei Comuni, o se vennero vendute o date in affitto; in fine se siasi fatto luogo al rimborso a favore del Ricevitore, ed in qual modo. In caso negativo non mancheranno parimenti di farmene regolare rapporto.

Persuaso che i Signori Podestà e Sindaci vorranno pienamente secondare le premesse ricerche, mi prego di attestar loro la mia distinta stima.

ROSSI

COMUNI.	Proprietà retrodate		Somma per la quale fu fatta la retroda- zione	Uso delle proprietà retro- date		OSSERVA- ZIONI
	in fondi o altri stabili	in mobili o generi		se vendute o affittate	se in ammi- nistrazione economica	

103.

80/103. 1811.

D

COTULUS

Si riscontri non opeve seguita in
questa Comune alcuna delle cause
plate retrodatorie.

ff. 103.

Regno d'Italia

Legnano 19. ott^{bre} 1861.

Il Sindaco

al Sig^r Vice-Borgo^o Distrattuale - Gallarate -

Esaminati gli atti di questa Courane non trovo
a pena ad essa seguita alcuna retrodazione per parte
del d^r di Lei ricevitore che sii contemplata dall'art. 35.
della Legge n. 11. Marzo 1861.

Tanto subordino a sfogo della signorata sua Ord.
n^o 16. proprio scors^o d'agosto. mentre ho l'onore
di rivolgermi colla più distinta stima.

REGNO D' ITALIA.

Milano 18 Novembre 1811.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI.

La Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni dirette m' incarica di comunicare ai Signori Podestà, e Sindaci le seguenti dichiarazioni di S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze, perchè siano partecipate ai Ricevitori Comunali, non che ai Cancellieri del Censo.

„ Art. I. Sono esenti dalla formalità e diritto del bollo a termini dell'art. 34 §. 2 n. 2, ed a senso dell' art. 57 del Reale Decreto 21 Maggio 1811. „
 „ Primo. Le note, e quinternetti, che si rimettono ai Ricevitori Comunali per la riscossione delle Imposte dirette, giusta il prescritto dall'art. 20 della Legge 22 Marzo 1804. „
 „ Non sono compresi nella suddetta esenzione, e si ritengono soggette al bollo a termini dell'art. 24 n. 2 del citato Decreto le note, e gli elenchi dei debitori verso i Comuni, che si consegnano ai Ricevitori a norma dello stesso art. 20 della Legge. „
 „ Secondo. L'avviso da pubblicarsi dal Ricevitore nel Comune di cui esercita la Ricevitoria, secondo il disposto dall'art. 21 della Legge 22 Marzo 1804, e dall'art. 2 del Decreto 10 Ottobre 1811. „
 „ Art. II. Sono pure esenti dal bollo a termini dell' art. 34 n. 1 del Decreto 21 Maggio 1811 le ricevute, che dai Ricevitori si rilasciano ai paganti contemplate dagli articoli 28 della Legge 22 Marzo 1804, e 6 del Decreto 10 Ottobre 1811. „

„ Art. III.

„ Art. III. Sono soggetti al Registro col pagamento
„ del diritto fisso di una lira a termini dell'art. 143
„ §. 2 n. 33 e 38 del Decreto 21 Maggio 1811. “
„ Primo. L'avviso, che il Ricevitore fa intimare
„ al debitore moroso, come pure l'avviso generale
„ affisso nei luoghi soliti del Comune, con cui il
„ Ricevitore diffida al pagamento tutti i debitori mo-
„ rosi giusta la disposizione dell'art. 39 della Legge
„ 22 Marzo 1804. “
„ Secondo. L'attestazione in iscritto che si fa dal
„ Cursore dell'eseguita intimazione al debitore, e
„ dell'affissione del detto avviso generale a termini
„ dello stesso art. 39 della Legge. “
„ Terzo. L'atto d'oppignorazione de' beni mobili,
„ ed immobili del debitore moroso prescritto dall'
„ art. 40 della Legge 22 Marzo 1804. “
„ La carta però, che dietro l'atto d'oppignora-
„ zione il Cursore lascia al debitore nelle forme enun-
„ ciate dallo stesso art. 40 della Legge non è soggetta al
„ registro a mente dell'art. 77 del Decreto 21 Mag-
„ gio 1811. “
„ Quarto. L'avviso con cui si previene il Pubblico
„ dell'asta da tenersi per la vendita de' beni oppi-
„ gnorati a termini dell'art. 46 della Legge 22 Mar-
„ zo 1804. “
„ Quinto. L'atto, ossia processo verbale dell'asta
„ nelle forme prescritte dall'art. 47 della stessa Legge. “
„ Sesto. L'atto della cessione, che si fa dal Rice-
„ vitore del Comune de' beni, e fondi inutilmente
„ subastati in esecuzione dell'art. 35 della Legge
„ 22 Marzo 1804. “

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

Pel Prefetto assente

Il Segretario Generale

MINOJA.

ff. n. 37.

1^o li 11. gennaio 1811.

Si presentano al ricevitore Comune
le persone dichiarazioni:

Lugano 6. Febbraro 1811.

M. Andreatta,
al Sig: Ricettore Comunale =

Sant' Giorgio

Gli partecipa Sig: Ricettore, le seguenti dichiarazioni di
P. G. il Sig: Posto Accadore. Ministro delle Finanze per suo
conveniente governo:

Art. I. Sono esenti dalla formalità e diritto del bollo a termini dell'art. 36.
n. n. n. ed a parjo dell'art. 57. del Reale Decreto 11. Maggio 1811.

P^{mo} Le notte regiunternette, che si rimettano ai Ricettori Comunali per la ricorzione
delle somme dirette, giunta il prescritto dall'art. 10. della Legge 11. Marzo 1806.

Non sono compresi nella notte regiunternette, e si ritengono soggetti al bollo a
termini dell'art. 16. n. 1. del citato Decreto le note, o gli elenchi dei debitori verso
i Comuni, che si conseguano ai Ricettori a norma dello stesso art. 10. della Legge.

P^{do} L'avviso da pubblicarsi dal Ricettore nel Comune di cui esercita la Ricettoria, par-
to d'importo dall'art. 11. della Legge 11. Marzo 1806. ed dall'art. 1. del Decreto 10.
Ottobre 1811.

Art. II. Sono pure esenti dal bollo a termini dell'art. 36. n. 1. del Decreto 11. Maggio
1811. le ricevute, che dai Ricettori si rilasciano ai paganti contemplate dagli
articoli 18. della Legge 11. Marzo 1806. e 6. del Decreto 10. Ottobre 1811.

Art. III. Sono soggetti al Prezzo col pagamento del diritto fisso di una lira a termi-
ni dell'art. 16. n. 1. n. 33. o 34. del Decreto 11. Maggio 1811.

P^{do} L'avviso, che il Ricettore fa' intimare al debitore Moroso, come pure l'avviso
generale affiso nei luoghi soliti del Comune, con cui il Ricettore diffida il pagame-
to tutti i debitori morosi giusta la disposizione dell'art. 39. della Legge 11. Mar-
zo 1806.

P^{do} L'attestazione in iscritto che s'ha dal Capo dell'eguità intimazione al de-
bitore, e dall'affissione del citato ~~l'atto~~ avviso generale a termini dello stesso
art. 39. della Legge.

P^{do} L'atto s'oppignerà de' beni mobili, ed immobili del debitore moroso
prescritto dall'art. 10. della Legge 11. Marzo 1806.

La carta però, che dietro l'atto d'ogni garanzione il Cugone lascia al debitore nelle forme enunciate dalla stessa art. n. 6 della Legge non è soggetta al registro a mente dell'art. 77 del Decreto 11. Maggio 1811.

Q^{to} L'arrivo con cui si prevede il Tribollo dell'atto da tenersi per la vendita de' beni appurati a termini dell'art. n. 6 della Legge 11. Marzo 1806.

Q^{to} L'atto, officia proprie verbale dell'atto nelle forme prescritte dall'art. n. 7 della stessa Legge.

Stesso. L'Atto, ~~che serve a~~ ~~come~~ ~~atto~~ della cessione, che si fa dal Rientre del Comune de' beni, e fondi inutilmente subitati in cessione dell'art. 95. della Legge 11. Marzo 1806.

Contate occasione, ho il piacere di inviarlo con distinta stima

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 20. Maggio 1811.

CIRCOLARE

AL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Alli Signori Podestà, e Sindaci del Distretto.

IL Titolo I. §. 9. del Vice Reale Decreto 29. Giugno 1809. prescrive che i Signori Podestà e Sindaci ritirando dai Ricevitori Comunali i Registri delle Imposizioni del Censo e delle dirette assieme alla Tabella de' Debitori, debbano i medesimi depositarsi nell' Archivio Censuario del rispettivo Cantone, e ciò dopo la scadenza de' rispettivi contratti triennali d' ogni Ricevitoria.

Il Titolo III. §. 15. del suddetto Decreto prescrive inoltre agli stessi Podestà e Sindaci di dover rimettere ai Cancellieri per il Censo un Duplicato del Ruolo personale, Professioni Liberali, Arti e Commercio per essere conservati nell' Archivio Censuario.

Inerendo quindi alle recenti Superiori Prefettizie dichiarazioni la invito a dover trasmettere a tempo debito al Sig. Cancelliere Cantonale tanto i Registri e Tabella di cui sopra, come il Duplicato de' surriferiti Ruoli, onde così adempire alle prescrizioni del succitato Decreto.

Mi prego di attestarle la mia particolare stima e considerazione.

R O S S I

106.

Q. 1. 15 Maggio 1871.
go

Agli atti di norma, ad indicione



Ms. Sig. 1. Cod. 100. 1.

Apples, oranges,